



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## IL DIRETTORE PER I GIOCHI

2007/14304 /giochi/BNG

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la Direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 3 della convenzione-tipo, il quale stabilisce alla lettera e) che il concessionario è obbligato *“ad ogni intervento per il miglioramento tecnico e gestionale per garantire lo sviluppo del gioco nell'interesse erariale”*, e alla lettera g) che il concessionario è obbligato *“a garantire l'espletamento del gioco in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto e nel Regolamento ed a quelle che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione”*;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Considerata la opportunità, ai fini della tutela della fede pubblica e dell'interesse erariale correlato, di assicurare la massima trasparenza del gioco e la più completa informazione dei giocatori;

### **Dispone** Art. 1

1. A decorrere dalla prima domenica successiva alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, è fatto obbligo ai titolari delle convenzioni di concessione per l'esercizio del gioco Bingo di esporre in sala, in modo ben visibile e a disposizione del pubblico, l'elenco delle partite nelle quali sono stati assegnati i premi speciali di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

2. L'elenco di cui al comma 1 è esposto in sala prima dell'inizio delle sessioni di gioco di ciascuna domenica e contiene i dati delle partite di cui al comma 1 effettuate in tutte le sessioni di gioco dalla domenica al sabato precedenti. L'elenco stesso resta esposto in sala fino all'inizio delle sessioni di gioco della domenica successiva.



3. I dati da riportare nell'elenco di cui al comma 1, per ciascuna partita, sono i seguenti:

- data della sessione di gioco;
- numero della partita;
- ora di effettuazione della partita;
- numero di cartelle vendute;
- valore delle cartelle vendute;
- ammontare del premio bingo assegnato nella partita;
- tipologia del premio speciale assegnato nella partita;
- ammontare del premio speciale assegnato nella partita.

4. L'elenco deve riportare l'intestazione "PREMI SPECIALI ASSEGNATI NELLA SETTIMANA DAL (giorno/mese/anno) AL (giorno/mese/anno).

5. La dimensione dei caratteri dei dati di cui al comma 3 non può essere inferiore a cm 1. La dimensione dei caratteri dell'intestazione di cui al comma 4 non può essere inferiore a cm 4.

6. I dati di cui al comma 3, contestualmente all'esposizione in sala, devono essere trasmessi a mezzo fax al competente Ufficio regionale dei monopoli di Stato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

IL DIRETTORE  
f.to *Antonio TAGLIAFERRI*